

SCHEDA INFORMATIVA – DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

COS'È LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO?

La Delegazione di Pagamento è una forma di credito al consumo che prevede il rimborso al soggetto che ha erogato il finanziamento (il **Finanziatore**) da parte del cliente (il **Delegante**) mediante una delegazione di pagamento rilasciata a favore del Finanziatore di una quota (sino ad un massimo di un quinto) della retribuzione da quest'ultimo percepita dal datore di lavoro (l'**Amministrazione**) da cui dipende in qualità di lavoratore subordinato.

La cessione è "pro solvendo", in quanto il Delegante risponderà dell'eventuale inadempimento del datore di lavoro.

A CHI È DIRETTO IL PRODOTTO?

Può richiedere la Delegazione di Pagamento solo ed esclusivamente un lavoratore dipendente che presenti determinate caratteristiche, in relazione alla categoria giuridica dell'Amministrazione, dell'anzianità di servizio maturata e dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato.

IL FINANZIATORE OFFRE PRODOTTI ALTERNATIVI ALLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO?

Come prodotto di credito al consumo alternativo alla Delegazione di Pagamento, Santander Consumer Bank offre la possibilità di richiedere un prestito personale. Per maggiori informazioni, si invita a consultare la relativa sezione informativa del sito www.santanderconsumer.it.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER OTTENERE LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO?

1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Ultime 2 buste paga, CUD e certificato di stipendio (quest'ultimo rilasciato dall'Amministrazione).
Questi documenti sono necessari anche ai fini della formulazione da parte del Finanziatore del documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori".
Il Finanziatore potrà eventualmente richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessaria.

DA QUALI NORME È REGOLATA LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO?

La Delegazione di Pagamento è qualificata come "credito ai consumatori"; si applicano pertanto le norme riservate alle suddette forme di credito di cui al Titolo VI del Testo Unico Bancario – D. Lgs. 385/1993.
La Delegazione di Pagamento è, inoltre, regolata dagli artt. 1198, 1269 e 1723 del Codice Civile, oltre a specifiche disposizioni regolamentari emanate, con riferimento ai dipendenti pubblici e statali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

COME AVVIENE IL RIMBORSO DEL PRESTITO?

La rata di rimborso è mensile, trattenuta su ogni busta paga direttamente dall'Amministrazione che provvede, a sua volta, a riversarla al Finanziatore.

COME VENGONO CALCOLATI RATA E DURATA DEL PRESTITO?

L'importo della rata e la durata del prestito sono scelti dal Delegante, tuttavia:

1. la rata di rimborso non può essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile netto;
2. il prestito dovrà avere una durata minima di 24 mesi e una durata massima di 120 mesi.

QUALI SONO I COSTI DEL PRESTITO?

I costi del credito comprendono interessi, commissioni di istruttoria, provvigioni all'intermediario del credito, imposte e tasse.

Il contratto prevede il pagamento delle spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.

Il contratto non prevede l'addebito di interessi di mora.

Per informazioni dettagliate si rimanda al documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori".

IL TASSO È FISSO O VARIABILE?
<p>Il finanziamento è a tasso fisso.</p> <p>Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.</p>
QUALI SONO LE GARANZIE RICHIESTE?
<p>Sono previste per legge le seguenti garanzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'impegno da parte del Delegante, per la durata della cessione, a non avvalersi del diritto di anticipazione del TFR, come previsto dal comma 6 dell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile; 2. la stipula di due polizze assicurative di cui una a copertura del Rischio Vita e un'altra a copertura del Rischio Credito.
COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO VITA?
<p>Il rischio coperto dall'assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, del Delegante avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento.</p> <p>In caso di decesso dell'assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Finanziatore senza rivalsa sugli eredi dell'assicurato. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.</p>
COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO CREDITO?
<p>Il rischio coperto dall'assicurazione è il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del Delegante. La polizza estinguerà il debito nei confronti del Finanziatore in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, su qualunque possa essere la causa di tale risoluzione, o pensionamento anticipato dell'assicurato prima dell'estinzione del prestito in caso di esito infruttuoso dell'istanza di estensione della trattenuta sulla pensione al competente Istituto di Previdenza. In caso di liquidazione da parte della compagnia assicurativa, è previsto il diritto di rivalsa nei confronti del Delegante per l'importo liquidato.</p>
È POSSIBILE ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL PRESTITO? È POSSIBILE EFFETTUARE UN RINNOVO?
<p>Sì, in qualsiasi momento.</p> <p>L'estinzione del prestito per rinnovo con una nuova operazione di Delegazione di Pagamento, tuttavia, non può essere effettuata prima che siano trascorsi i due quinti della durata originaria del prestito.</p> <p>Il rinnovo comporta la concessione di un nuovo prestito la cui approvazione rimane in ogni caso rimessa all'attività istruttoria insindacabile della Banca.</p> <p>Il Delegante ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dall'erogazione del finanziamento.</p>
UNA VOLTA FIRMATO IL CONTRATTO COSA AVVIENE?
<p>Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta da parte del Finanziatore della richiesta di finanziamento o comunque con l'erogazione del finanziamento.</p> <p>L'erogazione dell'importo finanziato avverrà entro 15 giorni dal ricevimento del benestare al finanziamento da parte dell'Amministrazione.</p>

2. PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE

IL TASSO DI INTERESSE RIMANE FISSO PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO
<p>Poiché il tasso è fisso, il Delegante non potrà beneficiare (in termini di minore onerosità del debito) di una futura riduzione dei tassi.</p>
RISCHIO DI NULLITÀ DELLA POLIZZA RISCHIO VITA
<p>Nei casi in cui venga dichiarata nulla la polizza assicurativa Rischio Vita (anche in conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Delegante sul suo stato di salute, o della falsità e/o alterazione della documentazione medica presentata dallo stesso Delegante), il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.</p>
ESISTENZA DEL DIRITTO DI RIVALSA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA NELLE POLIZZE RISCHIO CREDITO
<p>Qualora la compagnia assicurativa, al verificarsi dell'evento oggetto di copertura, provveda a liquidare l'indennizzo al Finanziatore è previsto il diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei confronti del Delegante per l'importo liquidato.</p>

DIFFERENZA TRA DECORRENZA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E AVVIO DELLE TRATTENUTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

In caso di mancato avvio delle trattenute da parte dell'Amministrazione nei termini previsti dal contratto di prestito o comunicati dall'Amministrazione in fase di notifica del contratto stesso, potrà essere effettuato sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili. Qualora l'Amministrazione sia l'Ente o Istituto erogante la pensione del Delegante, il recupero delle rate scadute verrà effettuato trattenendo gli importi dalla prestazione pensionistica.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

Il mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto attribuiranno al Finanziatore la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 del Codice Civile, l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute.

RISCHIO DI SOVRAINDEBITAMENTO

La quota cedibile dello stipendio non può mai essere superiore a un quinto della busta paga. Qualora, oltre alla Delega di Pagamento, il cliente usufruisse anche di un finanziamento tramite Cessione del Quinto dello Stipendio, la somma delle trattenute non potrà superare i due quinti della busta paga. È sempre consigliato, prima di richiedere qualsiasi forma di prestito, verificare la propria situazione economica onde evitare lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile/liquidabile per adempierle regolarmente.